



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 2/2020

Nel ricorso ex art. 19, comma 15, dello Statuto della F.I.V., promosso da Team NewKiteZone.

*

Con e-mail in data 24.9.2020 della segreteria degli Organi di Giustizia, di trasmissione della e-mail della VI zona Calabria-Basilicata, anch'essa in data 24.9.2020, di trasmissione - a sua volta - della e-mail di Team NewKiteZone, avente ad oggetto «*Convocazione Assemblea di Zona per le elezioni per le candidature alle cariche centrali FIV 31.10.2020*», è pervenuto a questo Tribunale Federale il ricorso di cui in epigrafe.

Atteso che con la ridetta e-mail il Team NewKiteZone palesava *«l'evidente errore nel mancato riconoscimento del diritto di voto facendone formale ricorso»*, rimanendo *«in attesa di rettifica»* e constatato che la ridetta comunicazione non era corredata da alcun elemento che consentisse a questo Tribunale Federale di entrare nel merito della questione, questo Tribunale, ferma e impregiudicata rimanendo ogni pronuncia sia di rito, sia di merito, ha ordinato con Ordinanza Presidenziale in data 25.09.2020 al Team NewKiteZone, alla VI Zona Calabria-Basilicata della F.I.V., nonché, per quanto di ragione, alla segreteria della F.I.V., di produrre ogni documentazione atta a consentire una valutazione sull'ammissibilità e/o ricevibilità e/o fondatezza del ricorso, con particolare riferimento all'avvenuta trasmissione o meno, da parte del ricorrente, direttamente alla segreteria di questo Tribunale, della sua comunicazione via email in data 23.9.2020. Concedendo termine per il compimento dei ridetti apporti istruttori fino al 29.09.2020, ore 24.

In termine sono pervenute alla segreteria degli Organi di Giustizia (i) nota in data 29.09.2020, prot. n. 1009/2020, del Segretario Generale della FIV Dott.

Gianni Storti, con allegati e (ii) nota in data 29.09.2020, prot. n. 94/2020, della Presidente della VI Zona Prof.ssa Valentina Maria Colella, anch'essa con allegati.

Da entrambe le note pervenute si evince che il ricorrente non è in possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco degli aventi diritto di voto nelle prossime Assemblee Zonali e Nazionale e ciò per le seguenti ragioni.

Il ricorso, peraltro, prima ancora che infondato, è inammissibile atteso che è stato inoltrato alla VI Zona anziché, come avrebbe dovuto essere, al Tribunale Federale ai sensi del vigente *«Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive»* essendo il Tribunale Federale l'organo deputato a ricevere i ricorsi del tipo.

Non solo. Nel merito il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

Sulla scheda allegata alla nota del Segretario Generale della F.I.V., prot. n. 1009/2020, in data 29.9.2020, l'odierno ricorrente ha dichiarato (i) la presenza di 26 allievi di Scuola Vela, (ii) l'organizzazione di una manifestazione internazionale *«Continent-Island 2020»* e (iii) l'organizzazione del Vela Day. L'odierno ricorrente ha, quindi, dichiarato di possedere tre requisiti ai sensi dell'art. 19, comma 12, dello Statuto FIV. Non di meno dei 26 allievi della Scuola Vela, due solo sono risultati essere stati sottoposti a visita medica e, con riguardo alla Manifestazione Internazionale citata nella scheda, tale manifestazione non compare né a calendario Zonale, né a quello Nazionale.

Come attestato dalla VI Zona nella citata nota in data 29.09.2020, prot. n. 94/2020, da un lato, l'e-mail dell'odierno ricorrente è pervenuta all'indirizzo di posta elettronica della VI Zona e non al Tribunale Federale (dove l'inammissibilità del ricorso) e, dall'altro, con riguardo al merito, nella certificazione di attività è stata inserita la manifestazione internazionale denominata *«Continent-Island 2020»* non riconosciuta dal Comitato di Zona, non essendo

stata richiesta alcuna nomina del Comitato di Regata né essendo stato inoltrato alcun bando di regata.

Non solo. La VI Zona ha dichiarato che il numero dei tesserati del ricorrente è di 22 e non di 26.

Peraltro, all'esito di richiesta di chiarimenti da parte della medesima VI Zona alla F.I.V. è emerso che l'unico istruttore iscritto a registro istruttori in attività era il signor Aneri Antonino, tesserato in VII Zona con la Lega Navale di Messina il quale, contattato per le vie brevi, avrebbe precisato di non aver prestato alcun servizio presso il Circolo odierno ricorrente e di essersi prestato al fine di fare un favore al medesimo Circolo.

Infine la VI Zona ha disconosciuto la manifestazione Vela Day organizzata con 12 partecipanti trattandosi di dato non riscontrabile da parte della medesima VI Zona.

A fronte di tali coincidenti, e in quanto tali confortanti, apporti istruttori della Segreteria Generale della FIV, da un lato, e della VI Zona, dall'altro, Team NewKiteZone, in ossequio all'Ordinanza Presidenziale, ha fatto pervenire e-mail in data 29.09.2020 con la quale, a supporto documentale sui punti citati nell'ordinanza istruttoria, ha dato conto di non essere morosa (profilo non sollevato per negare l'approvazione per il voto e, dunque, irrilevante) e ha allegato la scheda (già agli atti) sulla base della quale la VI Zona ha negato, in data 12.09.2020, come si legge in calce alla scheda medesima, l'approvazione per il voto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, visto l'art. 19, comma 15, dello Statuto della F.I.V., respinge il ricorso di Team NewKiteZone in quanto inammissibile e infondato.

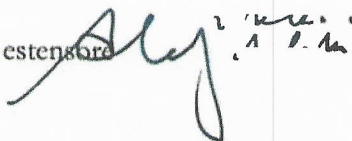
Rimette, per quanto di ragione, gli atti alla Procura Federale per le valutazioni del caso in ordine alle dichiarazioni rese dal signor Aneri Antonino, come riportate nella nota della VI Zona F.I.V., in data 29.9.2020, prot. n. 94/2020.

Così deciso in Genova il 30 settembre 2020.

Alessandro Ghibellini, presidente e estensore

Simona Crispo, componente

Michele Micalizzi, componente



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il

30/9/2020

